

Comune di Curtatone - Provincia di Mantova
CONCESSIONE DI USO DI LOCALI ED AREE DI PROPRIETA'
COMUNALE CON RELATIVE PERTINENZE ED ACCESSORI

ALL'ASSOCIAZIONE

L'anno duemilasedici, addì _____, del mese di _____ in Curtatone e nella residenza Municipale;

Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge;

TRA

L'ing. **Giovanni Trombani**, nato a Mantova (MN) il 24.11.1973, in rappresentanza del Comune di Curtatone C.F. 80001910209 - P. IVA 00427640206 in qualità di Responsabile dell'Area Tecnica Settore Patrimonio in base al Decreto Sindacale n. 26 del 30 settembre 2015 prot. n. 21695 con il quale vengono attribuite le funzioni dirigenziali, ai sensi dell'art. art. 107 del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267;

ED

il Sig. _____, nato a _____, il _____ e residente a _____ (MN), in Via _____, n° _____, in qualità di Presidente dell'Associazione _____, di _____ (MN), di seguito definita Associazione, C.F. _____, con sede legale in _____ di Curtatone, in Via _____ n. _____.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

Il Comune concede in uso all'Associazione [REDACTED] (MN), come sopra rappresentata, a seguito di aggiudicazione di bando pubblico avvenuto in esecuzione delle delibere di G.C. n. 212 del 19 ottobre 2016, n. [REDACTED] del 12 novembre 2016 e della determinazione n. [REDACTED] del 12 novembre 2016 ad oggetto "Aggiudicazione del Bando per l'assegnazione in uso di locali dell'immobile comunale e di aree comunali siti in via R. Sanzio in località Eremo di Curtatone prioritariamente ad associazioni del territorio comunale":

- 1) i locali al piano terreno dell'immobile di proprietà comunale, sito in frazione Eremo, in via R. Sanzio, destinato a "Circolo" identificato dal Foglio n. 19, mappale n. 105, sub. 306, da utilizzare ai fini dell'Associazione stessa. I locali al piano terreno potranno essere utilizzati ai fini della somministrazione di bevande ed alimenti e solo questi potranno essere sub-concessi alle condizioni della normativa vigente. L'Associazione utilizzerà tali locali dell'immobile summenzionato per i suoi scopi istituzionali tra i quali (da rilevare dallo Statuto dell'associazione): [REDACTED].
- 2) i locali al piano primo dell'immobile di proprietà comunale, sito in frazione Eremo, in via R. Sanzio, destinato a "sala riunioni" identificato dal Foglio n. 19, mappale n. 105, sub. 306, da utilizzare oltre che

ai fini dell'Associazione stessa dovrà soggiacere alle condizioni del regolamento dell'uso delle sale civiche.

3) L'area con relative pertinenze ed accessori di proprietà comunale, sito in frazione Eremo, in via R. Sanzio, destinato a "campo di calcio" identificato dal Foglio n. 19, mappale n. 110. Da utilizzare e rendere fruibile alle condizioni tariffarie dell'uso degli impianti sportivi vigenti. Le restanti parti, destinate a verde pubblico, dovranno essere mantenute in condizioni di decoro e pulizia provvedendo al taglio periodico delle essenze arboree ed arbustive, diserbandando nel rispetto della normativa vigente, e mantenendo in condizioni di sicurezza tutte le parti accessorie e di arredo urbano.

4) L'area con relative pertinenze ed accessori di proprietà comunale, sito in frazione Eremo, in via R. Sanzio, destinato ad area a verde pubblico identificato dal Foglio n. 19, mappale n. 105, da utilizzare e rendere fruibile anch'esso alla cittadinanza dovrà essere mantenuta in condizioni di decoro e pulizia provvedendo al taglio periodico delle essenze arboree ed arbustive, diserbandando nel rispetto della normativa vigente, e mantenendo in condizioni di sicurezza tutte le parti accessorie e di arredo

urbano.

- 5) il concessionario metterà a disposizione dell'Amministrazione Comunale il salone al piano primo per 20 giorni all'anno, a seguito di congruo preavviso, e competerà esclusivamente all'Amministrazione Comunale indicarne gli utenti.

L'Assegnatario dovrà attenersi a quanto previsto nel presente atto, nonché nel bando e nella propria offerta che si allegano al presente atto quale parte integrante e sostanziale.

ART. 2

Per la suddetta concessione le utenze di energia elettrica, acqua, riscaldamento, raffrescamento, utenze telefoniche, smaltimento rifiuti e vegetali con relative tariffe saranno a completo carico dell'Associazione che dovrà intestarsele. L'Associazione provvederà alle spese di gestione per costi amministrativi generali, pulizia, custodia, sfalcio, potature, diserbo degli immobili assegnati. L'arredo dei locali, o qualsiasi altra miglioria in aggiunta a quanto già eventualmente collocato negli immobili, dovrà essere concordato con l'Ufficio tecnico Comunale ed è a carico dell'assegnatario.

Il concessionario utilizzerà il locale e le aree assegnate in modo adeguato, custodendoli con la diligenza del buon

padre di famiglia nel rispetto di tutte le norme di sicurezza, igiene, dei regolamenti comunali e delle disposizioni di legge vigenti, applicabili e compatibili con la natura degli spazi e delle attività svolte.

ART. 3

La presente convenzione scadrà in data e non si potrà rinnovare, salvo espresso consenso dell'Amministrazione Comunale mediante apposito atto di rinnovo.

Gli introiti provenienti dall'utilizzo della sala riunioni secondo il vigente regolamento delle sale civiche e del campo di calcio resteranno a favore dell'Associazione.

L'Associazione deve inoltre garantire una utilizzazione dei beni compatibile con le disposizioni della Legge n. 37/2008 e del Decreto legislativo n. 81/2008 e loro successive modificazioni ed integrazioni, laddove applicabili, mantenendo gli impianti a norma e dando tempestiva comunicazione al Comune delle eventuali disfunzioni.

Il mancato rispetto di uno o più degli obblighi di cui ai punti precedenti e presente comportano la risoluzione/decadenza del rapporto, previa diffida ad adempiere con assegnazione di un congruo termine intimata ai sensi dell'art. 1454 del codice civile.

ART. 4

Eventuali danni, furti o quant'altro sono rimessi alla

facoltà ed alla responsabilità dell'associazione, che dovrà stipulare idonee assicurazioni a riguardo, fermo restando che è manlevata di ogni e qualsiasi responsabilità civile e di qualunque altro genere da attribuirsi al Comune. L'Associazione altresì esonera espressamente il Comune da ogni responsabilità per danni alle persone ed alle cose, anche a terzi, che potessero in qualsiasi momento o modo derivare da quanto forma oggetto della presente concessione.

ART. 5

E' concessa all'Associazione la sub-concessione per i soli locali al piano terreno destinati alla somministrazione di alimenti e bevande previa acquisizione di tutte le necessarie autorizzazioni.

ART. 6

Fermo l'obbligo del concessionario di osservare nell'uso dei locali e delle aree assegnate la diligenza del buon padre di famiglia, sono a carico del concessionario la pulizia, le riparazioni di piccola manutenzione, di cui all'art. 1576 del codice civile, cioè quella relativa agli infissi, le serrature ed eventuale sostituzione chiavi, ed alla tinteggiatura delle pareti e dei soffitti.

ART. 7

Alla scadenza della concessione i locali e l'area dovranno essere restituiti al Comune nello stato di buona manutenzione in cui furono consegnati. Per eventuali

migliorie apportate non verrà riconosciuto alcun corrispettivo.

ART. 8

Sono a carico dell'associazione gli eventuali oneri relativi alla stipula della concessione.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

IL PRESIDENTE

Patrimonio

Associazione

F.to **Ing. Giovanni Trombani**

F.to